



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 22 ottobre 2019 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 2835/2018 RG

TRA

IMPROTA ANNARITA rappresentato e difeso dall'avv. IMPROTA ANNARITA

Ricorrente

E

INPS e SCCI, Società di cartolarizzazione in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. DI MAIO VINCENZO

Resistente

Fatto e diritto

Con atto di ricorso depositato il 7 febbraio 2018, parte ricorrente in epigrafe, nella sua qualità di avvocato iscritto al relativo albo professionale, affermava:

che con missiva pervenuta il 18 gennaio 2018, era comunicata la sua iscrizione alla gestione separata ai sensi dell'art. 2 comma 26 L.335/1995, addebitando l'importo complessivo di €. 2.874,03 a titolo di iscrizione alla gestione separata INPS relativamente all'annualità 2010.

Eccepiva:

la decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 25 D.lvo 46/1999; la carenza di motivazione non essendo indicati i dati necessari per l'identificazione del titolo del credito azionato;

l'illegittimità dell'iscrizione di ufficio alla Gestione Separata, con la conseguente non debenza delle somme richieste a titolo di contributi per l'insussistenza dei presupposti previsti;

l'aver svolto nell'anno 2010 quale praticante abilitato al patrocinio per cui non era obbligata all'iscrizione alla Cassa per i praticanti abilitati cui di fatto non si iscriveva;



la non debenza del contributo soggettivo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense, per mancato conseguimento del limite di reddito, nell'anno di riferimento;

l'avvenuto pagamento del contributo integrativo (cd. di solidarietà) dovuto in ragione della iscrizione all'Albo professionale;

la prescrizione del credito contributivo;

la non debenza delle sanzioni applicate.

Concludeva, previa sospensione dell'atto opposto, per la declaratoria di inammissibilità, nullità, inefficacia dell'atto opposto con declaratoria di non debenza delle somme intimate il tutto con vittoria di spese.

L'INPS, costituitosi, rilevava, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.

La domanda è infondata.

- Non può essere accolta l'eccezione di difetto di motivazione dell'opposto avviso di addebito in quanto il comma 2 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 si limita a richiedere a pena di nullità: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento; il periodo di riferimento del credito; la causale del credito; gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti; l'indicazione dell'agente della riscossione competente; l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, si procederà ad espropriazione forzata.

Tali requisiti sono tutti presenti nell'atto impugnato, per cui la relativa eccezione deve essere disattesa.

- Infondata è, altresì, l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 25 del D.lvo 46/1999 per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

L'avviso di addebito è, difatti, disciplinato dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ha modificato il sistema di recupero dei crediti da parte dell'INPS.

Tale sistema di riscossione non prevede più l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale pertanto non trovano più ingresso i termini previsti a pena di decadenza per provvedere a tale adempimento. Il comma 5 dell'art. 30, co. 5 richiede solo che l'avviso di addebito, in



deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, venga consegnato agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

- Nel merito è pacifico che negli anni oggetto di causa parte istante non era iscritta alla Cassa Nazionale Forense, non avendone l'obbligo ma solo la facoltà, in quanto procuratore abilitato al patrocinio, per cui non aveva versato il contributo soggettivo ma solo il contributo integrativo quale iscritta all'Albo professionale.

L'INPS ha provveduto alla iscrizione di parte ricorrente, quale avvocato iscritto al relativo albo professionale, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, l. 335/95, rivendicando il versamento dei contributi e delle conseguenti sanzioni, rilevando l'omesso assoggettamento a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali dei redditi prodotti. La questione in esame concerne l'obbligo del professionista, nella specie avvocato, di iscrizione alla Gestione Separata, in base alla previsione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011).

Sul tema si registra il recente intervento della Suprema Corte (Cass. 32167/2018 depositata il 12 dicembre 2018), che ha riconosciuto la legittimità della iscrizione alla Gestione Separata operata d'ufficio dall'INPS in una fattispecie analoga alla presente. Le esaustive e convincenti argomentazioni contenute in tale pronunzia meritano di essere condivise.

In particolare la Suprema Corte ha argomentato che *“il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.*

Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

L'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano



tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della l. 335 del 1995 va inteso nel senso che " i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".

La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacché viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.

Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine < versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione < ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente



rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.

La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1° I. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.

Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'alt. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS".

- Accertata la legittimità del provvedimento adottato dall'INPS di iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Separata per i Liberi Professionisti deve, altresì, ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, nella specie quinquennale ai sensi dell'art.3 della L.335/95.

In particolare in tema di contributi cd. a percentuale, se da un lato il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, il relativo credito diventa esigibile alla scadenza dei termini previsti per il versamento con la conseguenza che come previsto dall'art. 55 del R.D.L. n. 1827/1935 il termine di prescrizione decorre dal momento in cui



"in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463, Cass. 27950 del 31/10/2018).

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il termine per i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali coincide, poi, con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Viceversa il decorso della prescrizione non può farsi risalire alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto dichiarazione di scienza non costituente presupposto del credito contributivo (Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725).

A tale dichiarazione, però, può riconoscersi un effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (Cass. 31 ottobre 2018 n.27950, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).

Alcun effetto interruttivo può essere attribuito alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2010, depositata dall'INPS, in quanto priva di qualsivoglia riconoscimento dell'obbligazione contributiva oggetto del presente giudizio.

Nel caso in esame il termine previsto per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno di imposta 2010 era fissato il 6 luglio 2011, a seguito di differimento disposto con DPCM del 12 maggio 2011.

Pertanto, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 7 luglio 2011.

Il primo atto idoneo ad interromperne il relativo decorso è costituito dalla nota dell'INPS con cui era comunicato l'ammontare dei contributi dovuti, con invito al versamento delle relative somme, la cui notifica si è perfezionata in data 5 luglio 2016 e, quindi, prima dello spirare del termine quinquennale.

- Quanto al calcolo delle sanzioni, l'opponente si duole della loro misura ritenendo che non siano dovute e/o che siano eccessive. La fattispecie nel caso concreto è regolata dall'art. 116, della legge 388/00, rubricato "Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare", il quale prevede al comma 8: "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile



dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Può ritenersi possibile l'applicazione del regime sanzionatorio anche ai lavoratori autonomi, al di là della rubrica della norma e del termine "datore di lavoro", tanto discendendo dal riferimento, ripetuto due volte, alla categoria dei "soggetti" e dalla finalità della norma di sanzionare tutte le categorie professionali, nessuna testualmente esclusa, che non provvedano a presentare le prescritte denunce o nascondano alcune poste ecc. Quanto al regime sanzionatorio valevole nel caso in esame, se quello più grave dell'evasione o piuttosto quello più favorevole, in termini economici, dell'omissione, la possibilità di applicare l'ipotesi di omissione contributiva di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 116, per assenza del dolo, essa deve essere esclusa. Ed invero, correttamente l'INPS, richiamando anche la giurisprudenza in materia (Cass. S.U. n. 4808/05, Sez. Lavoro, n. 8966/11), ritiene che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l'iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale" è quello dell'evasione (art. 116, comma 8, lett. b di cui sopra), in quanto la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia fa presumere l'esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti. È utile



al riguardo, il percorso argomentativo utilizzato dai giudici di legittimità nella sentenza n. 6405 del 13/03/2017, ove osservano che la formulazione della norma (art. 116, comma 8, lett. b) "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..."), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento; e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così ancora Cass., 28966/2011, cit.; Cass. n. 10509 del 25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015). Deve quindi ritenersi che l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il contribuente, pur avendo provveduto a tutte le denunce e le iscrizioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e dei relativi redditi e faccia presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Con la conseguenza che grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che nella fattispecie in esame, l'opponente non ha affatto assolto, sicché deve ritenersi concretizzata un'ipotesi (più grave) di "evasione" contributiva, per cui va applicato il regime sanzionatorio della lett. b di cui all'art. 116, comma 8, L. n. 388 del 2000.

Pertanto, corretta è la quantificazione delle somme dovute in misura di €. 949,09, non comprensiva di oneri di notifica e riscossione.

- In considerazione da un lato della complessità della materia e del contrasto giurisprudenziale sia in ordine al merito della presente controversia sia in ordine alla



disciplina relativa alla decorrenza del termine prescrizione e dall'altro della nullità dell'opposto avviso di addebito sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

PQM

Ogni diversa istanza e deduzione disattese

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Napoli

Il Giudice

